

**CIRCOLARE N. 43/2026 DEL 9 LUGLIO 2026***OGGETTO***RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE  
PARTECIPAZIONI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 1, comma 568 L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); ART. 7 L. 28.12.2001 N. 448; ART. 2, CO. 2, D.L. 24.12.2002 N. 282 CONV. IN L. 21.2.2003 n. 27; ART. 1, COMMA 91 L. 24.12.2007 N. 244; RIS. A.E. 10.4.2010 N. 144/E; ART. 2, CO. 229 L. 23.12.2009 N. 191; ART. 7, CO. 2, D.L. 13.05.2011 N. 70 CONV. IN L. 12.07.2011 N. 106 – Art 1, comma 473 L. 24.12.2012 N. 228; Art.1 comma 150-152 L.27.12.2013 N.147; L. 23 giugno 2014, n. 89; articolo 1, commi 626 e 627, legge 23.12.2014 n. 190 (LEGGE DI STABILITA' 2015); articolo 1, commi 887 -889, legge 28.12.2015 n. 208 (LEGGE DI STABILITA' 2016), Legge 11.12.2016 n.232 (LEGGE DI STABILITA' 2017) – ART. 1, commi 1053-1054 L. 30.12.2018 n.145(LEGGE DI BILANCIO 2019); Legge 27.12.2019 n. 160 Articolo 1, commi 693-694; Art. 29, DL n. 17 del 1.3.2022, c.d. "Decreto Energia"; L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023); Legge 197/2022 (Legge di Bilancio) introduzione comma 1-bis all'art. 5 della Legge n. 448/2001; ex art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997; L.30.12.2023 N.213 (Legge di Bilancio 2024); L. 30.12.2024 N. 207 (Legge di Bilancio 2025);

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*DIRITTO TRIBUTARIO  
TUIR  
RIVALUTAZIONE*CODICE CLASSIFICAZIONE*20  
010  
300*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N.33/2023 – RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI  
CIRCOLARE N. 020/2024 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI  
CIRCOLARE N. 38/2025 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

L'art. 1, comma 30, Legge n. 207/2024, legge di bilancio 2025, ha riproposto e ha previsto a regime la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni in società quotate e non quotate possedute alla data del 1° gennaio di ciascun anno da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori del regime d'impresa.

Tale rivalutazione consente, previo pagamento dell'imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

In particolare, si evidenzia che:

- \* La redazione della perizia di stima ed il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il 30 novembre;
- \* L'aliquota dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento è del 18%, sia per le partecipazioni qualificate e sia per quelle non qualificate.

Di seguito, si riepiloga la disciplina dettata in tema di rivalutazione delle partecipazioni.

## **RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O DEL VALORI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' NON QUOTATE**

La legge di bilancio 2025 a differenza delle proroghe temporanee precedenti, ha stabilizzato la rivalutazione tra le disposizioni fiscali in materia di imposte sui redditi. In altre parole, tale misura, che fino ad ora era stata applicata in via transitoria, assume ora carattere permanente (a regime). Essa conferma la possibilità, per i soggetti ammessi, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni sia quotate che non quotate possedute alla data del 1° gennaio 2025. Tale rivalutazione avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%, è possibile utilizzare come "costo di acquisto" un valore maggiorato, il che consente di ottimizzare il carico fiscale al momento della cessione, riducendo la tassazione sulle plusvalenze latenti.

Possono rideterminare il costo o il valore d'acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) i soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, ovvero:

- ✓ Persone fisiche residenti, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- ✓ Società semplici e soggetti ad esse equiparate;
- ✓ Enti non commerciali, se l'operazione non è effettuata nell'esercizio d'impresa;
- ✓ Soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Possono essere oggetto di rideterminazione del costo o valore di acquisto anche le partecipazioni intestate ad una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

Possono formare oggetto di rivalutazione i soli titoli che presentino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- Trattasi di partecipazioni societarie (azioni e non) ovvero di diritti o di titoli attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni stesse (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni);
- Le partecipazioni devono risultare essere possedute, dal contribuente che intende beneficiare dell'agevolazione, alla data del 1° gennaio 2026;
- Deve trattarsi di partecipazioni il cui trasferimento a titolo oneroso rientra tra le fattispecie ricomprese tra i redditi finanziari diversi.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato anche la rivalutazione introdotta nel 2024 per le partecipazioni quotate possedute a partire dal 1 Gennaio 2025.

In linea generale, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2026, l'art. 5 co. 1-bis della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024 ex. art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

### **PERIZIA DI STIMA**

Al fine della rivalutazione, in sede di conferma dell'agevolazione, è stato fissato al 30 novembre di ciascun anno il termine entro il quale provvedere:

- Alla redazione e all'asseverazione della Perizia di stima;
- Al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 18%, in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

In particolare, per quanto attiene alla perizia di stima, va evidenziato che i soggetti "autorizzati" a redigerla sono:

- \* Dottore commercialista / esperto contabile;
- \* Revisore legale dei conti;
- \* Perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.

La perizia può essere asseverata dal professionista presso

- \* La Cancelleria del Tribunale;
- \* Un Ufficio del Giudice di Pace;
- \* Un notaio.

La perizia e i dati dell'estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Tale perizia deve essere redatta entro il 30 novembre, e va riferita all'intero patrimonio della società, associazione o ente alla data del 1° gennaio e non alla singola partecipazione.

In funzione del patrimonio netto stimato dal perito, il socio determinerà poi la frazione di sua competenza e considererà detto valore al fine di determinare il valore fiscalmente riconosciuto per il computo di eventuali plusvalenze da cessione.

La perizia giurata, unitamente ai dati del suo redattore e al codice fiscale della società, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa all'Amministrazione finanziaria su richiesta della stessa.

Il costo per la perizia può, a seconda del soggetto che lo sostiene, essere portato a riduzione del reddito della società partecipata ovvero essere portato ad incremento del valore della partecipazione. Nello specifico:

- Se la perizia è predisposta per conto della società, associazione o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi;
- Se, invece, la perizia è eseguita per conto di tutti o di alcuni dei soci, la relativa spesa è portata in aumento del valore della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

### ***IMPOSTA SOSTITUTIVA***

Condizione per il riconoscimento del nuovo costo d'acquisto è il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore periziato della partecipazione (quindi non solo sulla plusvalenza "latente"), posseduta alla data del 1° gennaio, nella misura del 18% per le partecipazioni qualificate e non. In particolare si precisa nella tabella che segue la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata.

<b>PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA</b>	Rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).
<b>PARTECIPAZIONE QUALIFICATA</b>	Rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

L'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al 1° gennaio va versata dal soggetto possessore della partecipazione (es. persona fisica, società semplice, ente non commerciale, soggetto non residente), alternativamente:

- In un'unica soluzione entro il 30 novembre;
- In 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
  - 1^ rata → entro il 30 novembre 2026
  - 2^ rata → entro il 30 novembre 2027 più gli interessi del 3% calcolati dal 30 novembre 2026;
  - 3^ rata → entro il 30 novembre 2028 più gli interessi del 3% calcolati dal 30 novembre 2026.

Si precisa che, il versamento deve avvenire mediante il modello F24, utilizzando quali codici tributo i seguenti:

- "8055" per le partecipazioni;
- "8057" per i titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, e indicando quale anno di riferimento "2026".

Nella Circolare 24.10.2011, n. 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per effetto del versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata la rivalutazione è considerata perfezionata e pertanto *«il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 del TUIR»*.

Tuttavia, qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato.

Diversamente, in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse. L'Agenzia ha infatti chiarito che il mancato versamento delle rate successive alla prima:

- Non fa venire meno la validità della rivalutazione;
- Comporta l'iscrizione a ruolo degli importi non versati;
- È regolarizzabile tramite ravvedimento operoso.

Infine, si evidenzia che in caso di comproprietà della partecipazione non quotata, il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato da ciascun comproprietario con riferimento alla propria quota di proprietà.

## **RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA**

È possibile effettuare una nuova rivalutazione delle partecipazioni che sono già state oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:

1. Predisporre una nuova perizia di stima asseverata entro il 30 novembre;
2. Calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore al primo gennaio.

Come disposto dall'art. 7, comma 2, lett. ee) e ff) DL n. 70/2011 il contribuente può «*detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata*» ovvero «*chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata*».

In caso di rimborso il termine di decadenza per la richiesta decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.

È bene evidenziare che in nessun caso l'importo richiesto a rimborso può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Tenendo presente quanto sopra, il soggetto che ha già rivalutato una partecipazione, ad esempio, all'1.1.2024 e che intende usufruire della rivalutazione all'1.1.2026 può (in alternativa):

- ✘ Scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente rivalutazione in un'unica soluzione;
- ✘ Scomputare quanto versato come prima e seconda rata (entro il 15.6.2024/15.6.2025, ove già versata);
- ✘ Versare l'imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione.

Nella citata Circolare n. 47/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso decorre dal momento in cui si verifica la duplicazione del versamento e quindi dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale).

L'Agenzia delle Entrate, peraltro, nella medesima Circolare n. 47/E ha ribadito che il nuovo valore rivalutato della partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione. In tal caso è possibile:

- ✘ Scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione (all'1.1.2026) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
- ✘ Versare l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione (all'1.1.2026) e richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l'Agenzia nella citata Circolare n. 47/E ha precisato che "l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata", scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l'eccedenza (maggiore imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.

## **EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE**

Lo scopo della rivalutazione è il risparmio d'imposta che si verifica al momento della cessione. La rivalutazione consente, previo pagamento dell'imposta sostitutiva, di utilizzare quale costo di acquisto della partecipazione un valore più elevato in modo da originare una tassazione più attenuata al momento della cessione.

Al riguardo, va senza dubbio evidenziato che la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all'articolo 1, commi 999-1006, ha modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi

percepiti dalle persone fisiche non in regime di impresa, parificando di conseguenza, il trattamento relativo alle partecipazioni qualificate e non qualificate.

Pertanto, non vi sarà più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, ma tutte saranno tassate con aliquota unica del 26 per cento a titolo di imposta.

Viene, quindi, disposto l'assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all'impresa.

Infine, va ricordato che la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni consente di utilizzare il valore rivalutato ai soli fini della determinazione di plusvalenze da capital gain, ed eventuali minusvalenze non potranno, pertanto, essere utilizzate a scomputo di successive plusvalenze.

### ***INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI***

I dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. In particolare i dati della nuova rivalutazione all'1.1.2026 dovranno essere indicati nel mod. REDDITI 2027 (periodo d'imposta 2026).

L'omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, non pregiudica gli effetti della stessa, che rimane pertanto valida. La rivalutazione risulta, infatti, perfezionata con il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva. Tuttavia per l'omessa indicazione dei dati della rivalutazione al contribuente sarà comunque comminata la sanzione da € 250 a € 2.000 ex art. 8, comma 1, D.lgs. n. 471/97.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Nel ricordarVi la disponibilità dello STUDIO ADRIANI a offrirVi ulteriori delucidazioni, ritengo opportuno precisare che per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per effettuare le valutazioni di convenienza in relazione ai singoli casi concreti, per porre in essere i previsti adempimenti, dovrà, ove lo riteniate opportuno, essere affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito degli incarichi di consulenza continuativa e generica eventualmente già affidate.

Lo STUDIO ADRIANI si riserva la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

Cordiali saluti.

**STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
dott.ssa Adriana ADRIANI